

N. 00311/2011 REG.PROV.COLL.
N. 00391/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna
sezione staccata di Parma (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ai sensi dell'art. 60 cod.proc.amm.

sul ricorso n. 391 del 2011 proposto da Assicuratori dei Lloyd's Sindacato Chaucer, in persona del procuratore speciale Nicoletta Andreotti, rappresentati e difesi dall'avv. Anna Berra e dall'avv. Andrea Conte, con domicilio presso la Segreteria della Sezione;

contro

il Comune di Parma, in persona del legale rappresentante p.t., difeso e rappresentato dall'avv. Salvatore Caroppo ed elettivamente domiciliato in Parma, strada Repubblica n. 1, presso il Servizio Affari legali dell'Amministrazione comunale;

nei confronti di

Assicuratori dei Lloyd's Sindacato Markel 3000, in persona del procuratore speciale Nicoletta Andreotti, rappresentati e difesi

dall'avv. Giuliano Berruti, dall'avv. Anthony Perotto, dall'avv. Alessia Keissidis e dall'avv. Ludovico Bazini, e presso quest'ultimo elettivamente domiciliati in Parma, b.go Riccio da Parma n. 21;

per l'annullamento

della determinazione dirigenziale n. DD/2011-627 del 31 marzo 2011, recante l'annullamento in autotutela dell'aggiudicazione definitiva alla parte ricorrente del servizio assicurativo relativo alla "polizza di tutela legale del Comune di Parma", e recante al contempo l'affidamento del medesimo servizio alla parte controinteressata;

.....per la condanna.....

del Comune di Parma al risarcimento dei danni.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Parma e di Assicuratori dei Lloyd's Sindacato Markel 3000;

Vista l'istanza cautelare della parte ricorrente;

Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle rispettive difese;

Visti gli atti tutti della causa;

Nominato relatore il dott. Italo Caso;

Uditi, per le parti, alla Camera di Consiglio del 14 settembre 2011 i difensori come specificato nel verbale;

Visto l'art. 60 cod.proc.amm., che consente l'immediata assunzione di una decisione di merito, con "sentenza in forma semplificata", ove

nella Camera di Consiglio fissata per l'esame della domanda cautelare il giudice accerti la completezza del contraddittorio e dell'istruttoria e nessuna delle parti dichiara che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale, regolamento di competenza o regolamento di giurisdizione;

Considerato che la controversia ha ad oggetto l'atto con cui il Comune di Parma ha annullato in autotutela l'aggiudicazione definitiva alla parte ricorrente del servizio assicurativo inerente la "polizza di tutela legale del Comune di Parma" e ha al contempo disposto l'affidamento del medesimo servizio alla parte controinteressata;

che si sono costituiti in giudizio il Comune di Parma e gli Assicuratori dei Lloyd's Sindacato Markel 3000, opponendosi all'accoglimento del ricorso;

che alla Camera di Consiglio del 14 settembre 2011, ascoltati i rappresentanti delle parti, la causa è passata in decisione;

Ritenuto che risulta assorbente di ogni altra questione processuale l'irricevibilità del ricorso in ragione del suo tardivo deposito presso la segreteria della Sezione (avvenuto il 29 luglio 2011) rispetto alla notificazione all'ente (perfezionatasi il 6 luglio 2011 con la consegna del plico inviato a mezzo posta) e rispetto alla parte controinteressata (perfezionatasi il 5 luglio 2011 con la consegna del plico inviato a mezzo posta), ovvero oltre il termine dimezzato di quindici giorni risultante dal combinato disposto dell'art. 45, comma 1,

cod.proc.amm. (*“Il ricorso e gli altri atti processuali soggetti a preventiva notificazione sono depositati nella segreteria del giudice nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal momento in cui l’ultima notificazione dell’atto stesso si è perfezionata anche per il destinatario ...”*) e dell’art. 119, comma 1 (*“Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano nei giudizi aventi ad oggetto le controversie relative a: a) i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, salvo quanto previsto dagli articoli 120 e seguenti ...”*) e comma 2, cod.proc.amm. (*“Tutti i termini processuali ordinari sono dimezzati salvo, nei giudizi di primo grado, quelli per la notificazione del ricorso introduttivo, del ricorso incidentale e dei motivi aggiunti ...”*), norma che riguarda anche gli atti di autotutela che incidono direttamente sugli affidamenti di appalti;

che, pertanto, il ricorso va dichiarato irricevibile (art. 35, comma 1, lett. a), cod.proc.amm.);

Considerato, in conclusione, che – stante la sussistenza dei presupposti di legge – la Sezione può decidere con “sentenza in forma semplificata”, ai sensi dell’art. 60 cod.proc.amm.;

che nel corso della Camera di Consiglio il Collegio ha avvertito i presenti dell’eventualità di definizione del giudizio nel merito;

che le spese di lite vanno poste a carico della parte ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna, Sezione di Parma, pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo dichiara

irricevibile.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, nella misura complessiva di € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre agli accessori di legge, nei confronti del Comune di Parma e di € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre agli accessori di legge, nei confronti di Assicuratori dei Lloyd's Sindacato Markel 3000.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità Amministrativa.

Così deciso in Parma, nella Camera di Consiglio del 14 settembre 2011, con l'intervento dei magistrati:

Mario Arosio, Presidente

Italo Caso, Consigliere, Estensore

Emanuela Loria, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/09/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)